

Documento di Consultazione della Banca d'Italia

Disposizioni di vigilanza Gruppo Bancario

18 novembre 2013

Si riportano di seguito le osservazioni dell'ABI al documento di consultazione della Banca d'Italia, pubblicato lo scorso 21 ottobre, recante "Disposizioni di vigilanza - Gruppo Bancario".

Le osservazioni sono suddivise in tre parti: proposte di integrazione/modifica alla disciplina ipotizzata; commenti sollecitati da codesta Autorità nel documento di consultazione; osservazioni puntuali, strutturate in tabella.

Si ringrazia per l'attenzione che la Banca d'Italia vorrà prestare a quanto considerato.

Proposte di integrazione/modifica alla disciplina ipotizzata

1. Regime di prima applicazione

Considerazione di ordine generale è quella relativa al regime di prima applicazione delle nuove disposizioni.

Le modifiche proposte alla disciplina sui gruppi (al netto delle eventuali integrazioni di fonte primaria) tanto sul profilo soggettivo, con l'estensione della possibile qualifica di capogruppo alle società di partecipazione finanziaria mista, che sul profilo della nuova configurazione della condizione di rilevanza determinante della componente bancaria e finanziaria, potranno comportare variazioni nella componente di vertice di gruppi esistenti, così come l'emergere di nuovi gruppi bancari.

In tutti i casi, si potrà determinare l'esigenza di modificare processi di governance, sistemi di controlli interni e flussi informativi, riallocazione di strutture e risorse all'interno del raggruppamento, per tener conto dei poteri e doveri posti in capo alla società di vertice del gruppo bancario. Nel caso di società quotate andranno condotte ulteriori valutazioni connesse al regime applicabile a tali entità.

La realizzazione di tali interventi, al di là dei tempi necessari ad effettuare l'autovalutazione da parte del gruppo interessato circa la propria nuova composizione, richiede un intervallo per definire e mettere a regime le modifiche strutturali e/o procedurali da introdurre.

Alla luce di quanto precede, si chiede di prevedere che, in sede di prima applicazione, l'invio delle comunicazioni di iscrizione all'albo dei gruppi bancari non avvenga secondo il termine ordinario dei trenta giorni dal determinarsi delle condizioni per la assunzione della qualifica di capogruppo (cfr. quanto previsto sub Sez. III, Albo dei gruppi bancari, par. 2.1.), bensì

decorso un ben più ampio periodo di tempo – si propongono almeno 18 mesi dalla pubblicazione delle nuove previsioni - onde consentire l'ordinato completamento delle attività sopra indicate.

2. Società finanziarie (Gruppi bancari, Sez. I, par. 3- Definizioni; Sez. II, par. 1 e 3.1)

Il documento di consultazione fornisce opportunamente una definizione di "società finanziaria", ai fini della corretta identificazione delle società controllate che vanno a comporre il gruppo bancario.

A tale scopo, il documento riproduce sostanzialmente la definizione stabilita dalla disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili dalle banche, in relazione alla quale sono sorti alcuni dubbi interpretativi in sede di prima applicazione.

L'occasione della consultazione va quindi colta per chiarire in modo più esplicito il corretto inquadramento delle società che esercitano "attività di assunzione di partecipazioni".

Il chiarimento si rende opportuno non solo ai fini dell'applicazione della ipotizzata disciplina in materia di gruppi bancari, ma anche ai fini della vigente disciplina in materia di partecipazioni detenibili dalle banche (Circ. 263, Titolo V, cap.4) e di composizione del patrimonio di vigilanza (Circ. n.263, Tit. I, cap.2).

Sul punto, appare necessario aver presente che le società che svolgono attività di assunzione di partecipazioni possono, in concreto, presentare diverse morfologie operative, in funzione delle molteplici finalità con le quali esse gestiscono i rapporti con le società partecipate.

La definizione presente nel documento di consultazione— come già quella propria delle disposizioni in materia di partecipazioni detenibili — sembra qualificare solo alcune società di partecipazioni come certamente non finanziarie, lasciando ricadere invece tutte le altre tra le imprese finanziarie.

In modo particolare, nelle disposizioni di vigilanza:

• è considerata <u>impresa finanziaria</u> "un'impresa, diversa da una banca o da un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, <u>quando chi la esercita non sia impresa</u> non finanziaria";

- sono qualificate <u>imprese non finanziarie</u> quelle imprese "diverse da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa, <u>finanziaria</u> o strumentale";
- viene presunta *finanziaria* l'impresa iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella comunque sottoposta all'esercizio di una forma di vigilanza di stabilità;

Nella definizione di imprese non finanziarie, poi, si specifica che:

- i) <u>rientrano</u> nella definizione "le imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività" e
- ii) "sono imprese non finanziarie anche le "società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria".

La disciplina ora sintetizzata, mediante l'articolazione di una <u>doppia</u> <u>definizione</u> di impresa finanziaria e non finanziaria <u>che tra loro si</u> <u>richiamano</u>, sembra determinare un quadro non limpido dei presupposti di applicazione delle regole.

A ben vedere, solo ponendosi in un'ottica interpretativa, la doppia definizione sembra portare a concludere, in via generale, per una "predominante natura finanziaria" delle società che esercitino in via esclusiva o prevalente attività di assunzione di partecipazioni, salvo il caso in cui siano riscontrati i requisiti speciali per poter considerare la società come "non finanziaria".

Al riguardo, le nuove disposizioni includono – apparentemente con una presunzione non superabile - tra le imprese <u>non finanziarie</u> i) le società comunemente più note come *holding* di partecipazione industriale e ii) le società che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria avendo come oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni.

In questa formulazione del testo della norma <u>non appare chiaro se le due situazioni indicate nell'ambito della nozione di "impresa non finanziaria"</u> siano esaustive della definizione o meramente esemplificative. Tale circostanza appare, tuttavia, cruciale ai fini della corretta applicazione della disciplina e merita necessariamente un chiarimento.

E' appena il caso di notare che <u>l'iscrizione della società in albi di vigilanza</u>, ritenuta presuntiva di una natura finanziaria, nel caso delle società di partecipazione parrebbe <u>poco probante</u>, in considerazione della apparente eliminazione di un regime di vigilanza individuale per tali società, anche quando svolgano l'attività con finalità di investimento (c.d. società di *merchant banking* o di *private equity*).

Appare pertanto necessario un più puntuale chiarimento definitorio nei termini di seguito delineati.

Nel tentativo di ricostruire il rapporto tra le definizioni richiamate, parrebbe che quando un'impresa avente come oggetto sociale l'assunzione di partecipazioni non dovesse ricadere in una situazione prevista già espressamente come presuntiva di non finanziarietà ("holding industriali" che svolgendo, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie; oppure "società veicolo", con investimenti in un'unica impresa non finanziaria), andrebbe comunque precisato se conduca o meno comunque ad una qualificazione della partecipante come "società finanziaria":

- a) la titolarità di <u>partecipazioni prevalenti nel settore non finanziario</u> (con condizione di prevalenza da verificare ragionevolmente in base alla natura degli attivi delle società partecipate a valle e sulla base di un criterio di stabilità di tale condizione in forza di almeno due bilanci annuali consecutivi), ma <u>senza lo scopo prevalente di dirigere e coordinare l'attività delle imprese non finanziarie partecipate.</u>
- b) la titolarità di <u>partecipazioni prevalenti nel settore finanziario</u> (verificata come sopra), pur in presenza di <u>importanti partecipazioni di controllo nel settore non finanziario</u> (tenendo conto delle regole sulla formazione dei bilanci annuali ed in particolare dell'art.44 del D.Lgs. n.127/1991).
- c) la titolarità di <u>partecipazioni prevalenti nel settore finanziario</u> (da verificare come sopra) e <u>con funzione prevalente di investimento</u>, anche in forma di influenza notevole, ma <u>in assenza di situazioni di controllo sulla maggioranza delle società partecipate di natura non finanziaria.</u>

Quanto alla corretta classificazione delle società così identificate nei diversi ambiti della normativa di vigilanza si osserva quanto segue.

1. Gruppo bancario

In un'ottica di composizione del gruppo bancario e di consolidamento integrale dei rischi - al ricorrere della comune condizione del controllo sulla società di assunzione di partecipazioni - sembrerebbe invero che <u>l'opzione</u> regolamentare preferibile sia quella che include nel medesimo gruppo vigilato le situazioni indicate sub a), b) e c).

Questa lettura implica che nella definizione di "impresa non finanziaria" presente nel documento di consultazione per rinvio al Titolo V cap.4 della circolare n.263 le due fattispecie specificamente descritte siano considerate esaustive e non esemplificative.

Tale conclusione sembra coerente anche con la bozza delle disposizioni - pubblicate solo in consultazione - dedicate al gruppo degli intermediari finanziari non bancari (Documento di consultazione sulle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari del gennaio 2012, Titolo I capitolo 2).

2. Partecipazioni non finanziarie indirette

Per altro verso, sembra opportuno chiarire anche se le <u>situazioni identificate</u> <u>ai punti a) e b)</u>, quando non ricorra il presupposto di un consolidamento integrale dei rischi, <u>mancando il controllo</u> sulla società di partecipazioni, debbano comunque essere valutate ai fini di <u>un monitoraggio dei limiti prudenziali</u> e di una possibile qualificazione come <u>organismo interposto di investimenti indiretti in equity</u> non finanziari, rilevante per le politiche sulle partecipazioni non finanziarie di un gruppo bancario (titolo V cap.4 della circolare n.263).

Sul punto si noti che nel definire gli <u>organismi interposti</u> nell'ambito della disciplina degli investimenti indiretti in <u>equity</u>, si precisa, infatti, che "<u>rientrano</u> nella definizione le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni <u>quando non siano</u> <u>qualificabili come imprese finanziarie</u>" ai sensi della disciplina in esame.

A questo riguardo, parrebbe coerente con la disciplina sui limiti prudenziali in questione, <u>chiarire</u> se va limitata la possibile rilevanza degli organismi interposti ai <u>soli casi indicati sub a) tra quelli più sopra riportati,</u> escludendone quelli indicati invece sub b) e c), ovvero se <u>nessuno dei casi indicati</u> sia rilevante per le regole sugli organismi interposti. La formulazione letterale della disposizione sembra far propendere per tale seconda soluzione, determinando peraltro una differenza tra la natura societaria

delle imprese di *private equity* – che verrebbero così attratte al regime delle finanziarie - e il trattamento previsto invece per i fondi chiusi, anche nella forma di *limited partnership*, espressamente contemplati nel regime degli organismi interposti.

3. Patrimonio di vigilanza

Infine, appare rilevante poter stabilire con certezza se, ai diversi fini della deduzione dal patrimonio di vigilanza del gruppo bancario (Tit. I cap.2 della circolare n.263) delle partecipazioni in società finanziarie superiori al 10% del capitale della partecipata, possa non tenersi conto delle società corrispondenti alle situazioni indicate sopra ai punti a), b) e c), se si verifica che l'emittente delle azioni non sia una società che computa il proprio capitale ai fini di un regime di vigilanza prudenziale sul patrimonio, in base a regole equivalenti a quelle previste per le banche.

In tali casi, infatti, non si determinerebbe un rischio di *double gearing* ed in corrispondenza con quanto espressamente previsto per gli strumenti ibridi e subordinati dalla stessa normativa.

Naturalmente, la soluzione da realizzare, mediante una adeguata e coordinata norma definitoria anche in tale contesto, non dovrebbe in principio mai condurre per il medesimo investimento al risultato di una deduzione dal patrimonio di vigilanza e contemporaneamente ad una rilevanza per i limiti partecipativi in società non finanziarie.

Di tutte le considerazioni svolte sembra necessario avere conferma per conseguire l'obiettivo di un preciso trattamento delle partecipazioni anche nella prospettiva del regime di vigilanza attuativo del <u>Regolamento comunitario n.575/2013</u> (c.d. CRR) di prossima applicazione.

Si segnala infine che nulla viene detto nel documento con riguardo al regime applicabile alle società finanziarie sottoposte a controllo congiunto da parte di un gruppo bancario e di altri soggetti (diversi, cioè "non bancari") oppure da parte di più gruppi bancari.

Sul punto, sebbene la fattispecie non sia delle più frequenti, si suggerisce l'introduzione di disposizioni di dettaglio.

3. La società di partecipazione finanziaria mista

Il Documento di Consultazione, nell'ottica di recepire le indicazioni di fonte comunitaria (rivenienti in particolare dalle direttive FICOD1 e CRD4) prevede che anche una società di partecipazione finanziaria mista possa divenire capogruppo di un gruppo bancario.

La principale motivazione del cambiamento di impostazione normativa a livello comunitario consisterebbe nel fatto che, nel regime previgente, qualora un gruppo settoriale (ad es. bancario) facente capo a una società finanziaria (c.d. "financial holding company") avesse assunto le caratteristiche necessarie per essere identificato come un conglomerato finanziario (in ipotesi, per effetto dell'acquisizione da parte della capogruppo di partecipazioni in società del settore assicurativo), l'identificazione del medesimo gruppo come conglomerato finanziario ai sensi della direttiva 2002/87/CE, avrebbe avuto per effetto l'impossibilità di esercitare la vigilanza consolidata (della società finanziaria, capogruppo fino a quel momento).

Tale impostazione finiva per condizionare le scelte delle autorità di vigilanza riguardo all'applicazione o meno della vigilanza supplementare (avvalendosi delle facoltà di esenzione consentite dalla normativa comunitaria), con effetti negativi sull'estensione dei poteri di vigilanza.

Il Documento di Consultazione reca una nozione di società di partecipazione finanziaria mista, ricavandola dall'art. 1, lett. "v" del D.Lgs. 142 del 2005, in base al quale è tale un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia una impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese, costituisca un conglomerato finanziario.

Al riguardo, potrebbe essere utile precisare se la società di partecipazione finanziaria mista consegua il requisito per essere considerata capogruppo di un gruppo bancario solo dal momento in cui il conglomerato finanziario sia stato individuato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 142 del 2005, oppure anche indipendentemente dalla formale individuazione del conglomerato.

4. Gruppi bancari. Sezione II. Punto 2. Capogruppo. Opting out

Il Documento di Consultazione prevede che la Banca d'Italia possa individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo diversa da quella comunicata. In particolare, la società finanziaria o quella di partecipazione finanziaria mista può non essere considerata capogruppo ove, a giudizio della Banca d'Italia:

- "lo statuto della società preveda espressamente che alla società medesima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento;
- la società non possieda altre partecipazioni di rilievo se non quella nella società o banca di cui al successivo alinea:

- esista una banca o un'altra società che possieda tutte le caratteristiche di cui alle precedenti lett. a) o b) e dichiari di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento".
- **a)** Sul punto, anche attesa l'estensione della disciplina a società di partecipazione finanziaria mista, sembrerebbe opportuno specificare il concetto di "partecipazione di rilievo".

Al riguardo, si potrebbero prendere in considerazione sia criteri di carattere dimensionale che criteri connessi all'ambito di attività delle partecipate.

Sotto il primo profilo, si potrebbe, ad esempio, ascrivere rilevanza a partecipazioni che, in valore assoluto, superino un determinato livello, e che, in termini di attivo di bilancio (corrispondente alla quota proporzionale della partecipazione posseduta), superino un determinato rapporto rispetto all'attivo di bilancio del gruppo complessivamente considerato.

I valori dimensionali di cui sopra potrebbero essere diversamente articolati a seconda che le partecipazioni di cui si tratta riguardino società finanziarie o non finanziarie, restando assimilate le imprese di assicurazione alle società finanziarie.

b) Sul piano procedurale, fermi restando i poteri della Banca d'Italia, si propone di prevedere che la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che abbia le caratteristiche per essere capogruppo possa chiedere alla Banca d'Italia di non essere considerata tale, ricorrendo le condizioni sopra indicate.

5. Gruppi bancari. Sezione II. Punto 2. Capogruppo. Rilevanza determinante

La condizione della "rilevanza determinante" delle partecipazioni bancarie, finanziarie e strumentali viene soddisfatta se il rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio delle società rilevanti e il totale dell'attivo di bilancio di tutte le società partecipate dalla capogruppo è superiore al 40%. Nel predetto calcolo sono prese in considerazione, oltre alle società controllate, anche le società partecipate (a tal fine, la nozione di partecipazione è ricavata dalla disciplina della Circolare 263 sulle partecipazioni detenibili dalle banche).

Le modifiche apportate al previgente regime sono ricondotte all'esigenza di uniformare le regole di individuazione del conglomerato bancario e della relativa capogruppo ai criteri armonizzati previsti dalla FICOD1.

Nella stessa condivisa prospettiva di armonizzazione con la disciplina dei conglomerati finanziari, si formulano le seguenti osservazioni:

- quanto al profilo dei legami rilevanti: potrebbe valutarsi l'opportunità di utilizzare la nozione di partecipazione contenuta nella disciplina sui conglomerati (art. 1, comma 1, lett. s, D.Lgs. 142/2005), piuttosto che quella contenuta nella disciplina sulle partecipazioni detenibili.
- quanto al calcolo della condizione di rilevanza determinante, alla soglia del 40% calcolata tenendo conto anche delle partecipazioni potrebbe aggiungersi una soglia di rilevanza fissata almeno al 50%, calcolata considerando le sole società controllate (che sono poi quelle che sono incluse nel gruppo creditizio). Si potrebbe prevedere che il requisito della rilevanza determinante sia soddisfatto allorquando entrambe le soglie risultino superate.
- sul mantenimento della condizione di superamento della soglia di rilevanza determinante: almeno in fase di prima applicazione, potrebbe considerarsi l'opportunità di effettuare tale calcolo sui dati dei due ultimi esercizi, onde applicare il regime sui gruppi a soli raggruppamenti che dimostrino di mantenere nel tempo una rilevanza determinante della componente finanziaria.

6. Definizione di attivi di bilancio ai fini della rilevanza determinante (Gruppi bancari, Sez. I, par. 3- Definizioni)

E' opportuno che nelle definizioni siano utilizzati parametri basati sia per le imprese finanziarie sia per le imprese non finanziarie su "bilanci annuali approvati". La definizione proposta fa invece riferimento per le prime all'"ultimo bilancio approvato" (che potrebbe essere anche semestrale) e per le seconde all'"ultimo esercizio".

In ogni caso, potrebbe valutarsi opportuna - al pari di quanto previsto nell'ambito della direttiva sui conglomerati finanziari (dir. 2002/87 art.3 par.4) – una rilevazione basata su dati stabili per almeno due esercizi, in modo da non rischiare di determinare bruschi cambiamenti di regime nel trattamento delle società.

7. Poteri della capogruppo e controllate estere (Sez. III)

Il Documento di Consultazione prevede che la capogruppo richieda alle società componenti il gruppo notizie, dati e situazioni rilevanti per l'emanazione delle diposizioni ex art. 61, comma 4, t.u.b. e verifichi l'adempimento da parte delle singole componenti delle disposizioni emanate su istruzione della Banca d'Italia per assicurarne il rispetto.

In questa prospettiva, gli amministratori delle società controllate siano tenuti a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo in esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia ed a fornire ogni dato o informazione alla capogruppo per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse da parte di quest'ultima.

La normativa in consultazione espressamente specifica che tali obblighi incombono anche sugli amministratori delle società estere del gruppo.

Si suggerisce di prevedere una analoga specificazione anche nella sezione riferita agli statuti delle società controllate (Gruppi bancari, Sez. IV.2).

In termini più generali, si suggerisce di includere espressamente un'indicazione in base alla quale le prerogative della capogruppo fissate dalla disciplina domestica trovano applicazione nei confronti delle controllate estere nel rispetto dei vincoli locali e compatibilmente con questi. Ciò al pari di quanto indicato, ad esempio, nell'ambito della disciplina in materia di controlli interni (Circ. 263, cap. VII, sez. V.2).

8. Competenza degli organi sociali (Sez. IV, Statuti, par. 1.2)

Si prevede che le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia debbono essere riservate "alla esclusiva competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo".

Il tenore della disciplina induce a ritenere che qualunque acquisito di partecipazioni deve essere riservato all'esclusiva competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo.

Invero, tale conclusione appare eccessivamente rigorosa, e rischia di incidere oltremodo sull'operatività delle società del gruppo. Attesa la collocazione della disposizione, è opportuno chiarire che la competenza esclusiva dell'organo con funzioni di supervisione strategica di capogruppo vale solo per le partecipazioni modificative del gruppo (cioè quelle di controllo e di società del settore finanziario o strumentali).

Nelle banche strutturate secondo il modello dualistico, la competenza del consiglio di sorveglianza dovrebbe riferirsi al solo acquisto di partecipazioni "strategiche" ai sensi dello statuto.

<u>Commenti sollecitati dalla Banca d'Italia nel documento di</u> consultazione

Punto II. 2, pg. 3 - Rafforzamento della disciplina in relazione agli standard internazionali di supervisione.

"Si sollecitano commenti sulle modifiche della disciplina di vigilanza relativa ai controlli preventivi e ai poteri di intervento della Banca d'Italia sulle acquisizioni delle partecipazioni di controllo".

Il documento in consultazione anticipa a <u>90 giorni</u> il termine per l'invio alla Banca d'Italia della comunicazione preventiva nel caso di operazioni di acquisto di partecipazioni che comportano una modifica del gruppo bancario.

Si noti, al riguardo, che l'estensione del termine del procedimento amministrativo – ora allineato a quello stabilito per il rilascio delle autorizzazioni all'acquisto delle partecipazioni – comporterebbe un sensibile aggravio per le banche nel processo di perfezionamento delle operazioni di investimento e di riorganizzazione dei gruppi. Ciò determinerebbe un impatto negativo, in particolare sulla operatività dei gruppi nazionali con caratteristiche internazionali che, muovendosi in particolarmente dinamico potrebbero non essere in grado di cogliere tempestivamente tutte le opportunità offerte, trovandosi a competere con gruppi esteri non soggetti ad obblighi regolamentari che richiedono tempistiche così dilatate prima di poter perfezionare investimenti di carattere partecipativo.

Si auspica, quindi, il ripristino del termine di 30 giorni per le comunicazioni preventive, al fine di poter continuare a rendere possibile una maggior snellezza procedurale nel rapporto tra banca e organo di vigilanza, con sensibili positive ricadute sui profili competitivi, in particolare nei confronti dei *competitors* esteri.

Inoltre, fermi restando i poteri di Banca d'Italia di vietare o condizionare il perfezionamento di operazioni relative all'acquisizione di partecipazioni (quando ricadenti nelle fattispecie previste nel Titolo V Capitolo IV Sezione V della Circolare 263), appare di particolare difficoltà l'attuazione di quanto previsto al punto b) della sezione II.2 del documento in oggetto, e in

particolare alla facoltà di Banca d'Italia di ordinare in qualsiasi momento la dismissione delle partecipazioni.

Tale previsione è senza dubbio particolarmente onerosa: oltre a portare detrimento, anche significativo al Gruppo bancario, in particolari situazioni di mercato, potrebbe non avere agevole esecuzione.

II.3, pg. 4 – Adeguamento della disciplina in relazione all'evoluzione dei principi contabili internazionali in materia di consolidamento

"Si sollecitano commenti sulle indicazioni relative alla definizione di controllo con particolare riferimento al trattamento delle "società veicolo".

Si prevede l'estensione della nozione di "controllata finanziaria" oltre le ipotesi "tradizionali" e la conseguente inclusione nel gruppo bancario, indipendentemente dal trattamento ai fini del consolidamento contabile, dei veicoli legati al gruppo bancario "da rapporti finanziari o organizzativi (es. clausole contrattuali e meccanismi statutari) tali da determinare, nella sostanza, l'attribuzione in capo al gruppo della maggioranza dei benefici e/o dei rischi delle attività del veicolo".

La proposta introduzione di nuove norme volte a precisare la portata della nozione di controllo, anche conseguenti alle previsioni di cui all'IFRS 10, potrebbe avere impatti non solo di natura contabile, ma anche sulla dimensione del gruppo bancario, sul numero di società ricomprese nello stesso e sulla effettiva capacità di svolgere l'attività di direzione e coordinamento propria di una Capogruppo.

Si ritiene che la nozione di controllo di cui all'art. 23 TUB, e particolarmente dei commi 2, 3 e 4, non può prescindere, ai fini dell'inclusione nel Gruppo Bancario, dall'esistenza di una partecipazione (intesa come il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa) di qualsivoglia entità.

Pertanto, pur concordando con la necessità di ricomprendere nel perimetro di consolidamento contabile ai fini di vigilanza tutte quelle entità su cui la Capogruppo, direttamente o indirettamente, esercita il controllo (come definito ai sensi dell'art. 23 TUB), non condividiamo l'inserimento nel Gruppo Bancario di quei veicoli societari (di qualsivoglia natura) di cui non si detenga alcun partecipazione.

In tale ipotesi, risulta infatti particolarmente difficoltoso esercitare l'attività di direzione e coordinamento, sia in assenza di esponenti aziendali negli organi sociali dei veicoli medesimi, sia in sede assembleare, dove la mancanza di diritti di voto non permette di esercitare il controllo proprio dell'azionista, sia nell'impossibilità di nominare il top management.

In particolare, l'impossibilità di designare propri esponenti nel Consiglio di Amministrazione farebbe mancare la tipica attività informativa che gli amministratori devono rendere alla Capogruppo per assicurare a quest'ultima le attività che le sono proprie ed il rispetto della disciplina sui gruppi bancari.

Riteniamo importante peraltro ribadire che - al fine di una semplificazione del quadro normativo, dettata anche dai sempre più stringenti tempi di produzione dei dati di vigilanza e dei sempre maggiori contenuti richiesti agli stessi fini, oltreché di opportuno raccordo con gli obblighi di disclosure (con riferimento in particolare, ma non solo, alla Parte E di Nota integrativa incentrata - ex Circ. 262 – sul concetto di Gruppo Bancario, nonché al Pillar 3) orientati sempre più ad esigere un raccordo esplicito tra aggregati di Bilancio e aggregati regolamentari – è fortemente auspicabile che il perimetro di consolidamento prudenziale così come definito in CRR coincida – come oggi – con il Gruppo Bancario, fatte salve le eccezioni già oggi previste (i.e. casi di consolidamento proporzionale) peraltro presenti anche nel Regolamento 575/2013 con l'obiettivo di evitare di creare doppi binari interni alla vigilanza bancari e fermo restando quanto precisato nei precedenti paragrafi, in tema di esclusione da questo perimetro dei veicoli societari non partecipati.

Ne consegue che - nel rispetto delle disposizioni di corretta rappresentazione dei rischi (quali ad esempio, ma non solo, quelle in materia di derecognition a seguito di cartolarizzazioni) – la rappresentazione della maggioranza dei rischi e benefici possa essere rappresentata anche senza cambiamenti all'attuale quadro normativo in tema di Gruppo Bancario.

Sempre nell'ottica di evitare doppi binari tra normative di riferimento, si ritiene altresì importante avere conferma che la definizione di Società finanziarie (vedasi punto 3.1 dello stralcio delle Disposizioni di vigilanza delle banche) proposta nel documento oggetto della presente consultazione sia coincidente con le previsioni normative della CRR (vedasi la definizione di Ente finanziario di cui all'art. 4 comma 1 punto 26, richiamata anche all'art. 18 comma 1 della CRR). Analoghe considerazioni valgono anche per la definizione di Società strumentale (ex art 4 comma 1 punto 18 della CRR).

Osservazioni puntuali

Disciplina contenuta nel documento di consultazione	Proposta/Commento
Sez. II - Gruppo bancario	
Sezione II, Capitolo 1	
Il gruppo bancario è composto:	
 a) dalla banca italiana capogruppo e dalle banche, società finanziarie e società strumentali da questa controllate; 	
oppure	Si propone di inserire anche nella lett.
b) dalla società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali — con sede legale in Italia e all'estero — da questa controllate quando fra le società controllate vi sia almeno una banca italiana e siano rispettate le condizioni di cui al successivo par. 2.	punto a), per chiarezza, l'inciso "con sede legale in Italia e all'estero" riferito alle società che rientrano nel gruppo bancario.
Sezione II, Capitolo 1	
(4) Tale fattispecie di controllo ricorre, ad esempio, qualora meccanismi legali, contrattuali, statutari impongano limiti stringenti ai poteri decisionali degli organi e soggetti competenti per la gestione dell'organismo, in modo da predeterminare l'attività nell'interesse del gruppo oppure attribuire a società del gruppo la maggioranza dei benefici o dei rischi residuali dell'attività	La nota (4) è probabilmente un refuso, mancando il riferimento nel testo della pagina. La nota dovrebbe riferirsi a quanto riportato al capitolo 3.1.

POSITION PAPER

Sezione II, Capitolo 3.2

La società strumentale controllata da una banca o capogruppo congiuntamente ad altri soggetti non bancari è inclusa nel gruppo della banca o capogruppo che partecipa del controllo (3). Si aggiungerebbe – per allineare il testo a quanto indicato nelle Definizioni anche il caso di controllo solitario inserendo il termine <u>"anche"</u> prima di"... congiuntamente ad altri soggetti"

Albo delle banche e dei Gruppi bancari

Sezione II, Capitolo 3

La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro il termine di 10 giorni dal deposito nel registro delle imprese del verbale del- l'assemblea che ha approvato le variazioni.

Si ritiene opportuno prevedere che il termine decorra dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, coincidente anche con la data di efficacia dell'operazione, richiesta peraltro anche nei dati riportati nel richiamato allegato A.

Sezione III, Capitolo 3

La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dal deposito nel registro delle imprese del verbale dell'organo sociale competente, dal quale risulti l'adozione delle modifiche stesse.

Come sopra